



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con D.R. n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 13 aprile 2012 n. 87;

Vista la Legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università, e in particolare l'articolo 2 e successive modificazioni;

Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di dottorato di ricerca;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 18, comma 5, e 19, recanti rispettivamente disposizioni in materia di partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle Università, qualunque ne sia l'ente finanziatore e allo svolgimento delle attività di ricerca, nonché in materia di dottorato di ricerca;

Visto il D.MUR n. 226 del 14 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 308 del 29 dicembre 2021, di adozione del nuovo Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

Visto l'art. 1 del D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 con il quale, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è rideterminato in € 16.243,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

Visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca adottato con D.R. n. 76 del 14 marzo 2022;

Visto il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Contribuzione Studentesca - Anno Accademico 2021/2022, adottato con D.R. n. 119 del 25 maggio 2021 e modificato con D.R. n. 235 del 6 ottobre 2021;

Vista la Legge 12 aprile 2022, n. 33 e in particolare l'Art.1 *Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria*, comma 3, ai sensi del quale *"E' altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica"*;

Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2022 nelle quali sono state approvate le proposte del Consiglio della Scuola di Dottorato aventi ad oggetto l'integrazione e modifica degli artt. 28 c.2 e c.4 e dell'art. 30 c.8 e c.9 del *Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca*, adottato con D.R. n. 76 del 14 marzo 2022, nonché dato mandato al Magnifico Rettore di adottare i conseguenti provvedimenti necessari a dare immediata efficacia a quanto deliberato;

Ravvisata, la necessità e l'urgenza di adeguare il *Regolamento* in vigore alle sopravvenute disposizioni normative in tema di contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria nonché di specificare con maggiore dettaglio le possibilità di utilizzo del budget aggiuntivo del 10% previsto per i Dottorandi, uniformando conseguentemente le connesse procedure amministrative e contabili;

DECRETA

1. Con il presente provvedimento è adottato il ***Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca*** comprensivo delle modifiche ed integrazioni apportate all'analogo regolamento (adottato con D.R. n. 76 del 14 marzo 2022) dalle deliberazioni Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2022.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 è allegato al presente Decreto quale sua parte integrante e entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo on-line di Ateneo nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

La Responsabile del Settore Dottorato
Angela Crucitti

La Responsabile dell'Area
Dott.ssa Rosa Paola Arcà

Il Direttore Generale *Dott.*
Antonio Romeo

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zimbalatti



Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca

Adottato con D.R. n. 78 del 15.03.2022

Modificato da SA e CdA nelle sedute del 14/11/2022

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente *Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca* disciplina le modalità istitutive e di funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, appresso denominata "Università", nonché l'organizzazione della Scuola di Dottorato di Ricerca, quale struttura di coordinamento prevista dall'art. 47 dello Statuto dell'Università.

Articolo 2 - Finalità dei Corsi di Dottorato di Ricerca

1. Il Corso di Dottorato di ricerca costituisce il terzo livello di formazione universitaria, grado più alto di specializzazione offerto dall'Università. Esso ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.
2. Il Corso di Dottorato di ricerca consiste in programmi di formazione e di ricerca integrati con cicli di seminari e/o workshop e/o corsi di perfezionamento, da svolgersi anche mediante soggiorni di studio e/o stage presso Enti pubblici o privati in Italia e all'estero. Per lo svolgimento delle attività formative, il Corso di Dottorato può avvalersi di esperti qualificati rispetto ai settori scientifico-disciplinari del medesimo Corso, anche stranieri o esterni all'Università.
3. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.
4. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:
 - a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
 - b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
 - c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
 - d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
 - e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
 - f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.



5. Le finalità di ciascun Corso di Dottorato di ricerca potranno realizzarsi nell'ambito di pertinenza di uno o più settori scientifico-disciplinari.

TITOLO I

Corsi, Scuola di Dottorato di Ricerca, Organi

Capo I

I Corsi di Dottorato di ricerca e gli Organi

Articolo 3 - I Corsi di Dottorato e gli Organi

1. I Corsi di Dottorato di ricerca, appresso denominati Corsi/o di Dottorato, sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, sulla base delle determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti previsti dai successivi articoli 11 e 12 del presente regolamento, in accordo a quanto previsto dal D.M. 226/2021, e delle risorse disponibili in bilancio unico di Ateneo.
2. Responsabile della definizione e dello svolgimento della ricerca e della didattica è il Collegio dei Docenti, presieduto da un Coordinatore eletto tra i membri dello stesso Collegio, di cui al successivo art. 9.
3. La gestione amministrativa e delle risorse per il funzionamento dei Corsi è assegnata al Dipartimento cui afferisce il Corso di Dottorato.
4. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali *curricula*, nonché la composizione del collegio di dottorato, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti.

Articolo 4 - Gli Organi

Sono Organi di ciascun Corso di Dottorato il Collegio dei docenti ed il Coordinatore.

Articolo 5 - Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato. Esso è costituito secondo le modalità definite dal successivo articolo 11 comma 3 lett. a). L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.
2. Il Collegio dei Docenti dei Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università è costituito da un numero minimo di componenti pari a dodici. Almeno la metà dei componenti, è costituita da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza. Possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. I componenti del Collegio appartenenti a Università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale, di cui ai successivi articoli 16, 17, 18 e 19, in accordo all'articolo 3, comma 2, del DM n. 226/2021. Nessun professore o ricercatore può fare parte di più di un Collegio dei docenti dei Corsi di Dottorato aventi sede



amministrativa presso l'Università. La partecipazione dei docenti al Collegio di un Corso di Dottorato attivato presso altre Università e degli enti pubblici di ricerca è subordinata al nulla osta da parte della struttura di appartenenza.

3. Ai fini del rispetto dei requisiti per l'accreditamento ciascun docente che concorre alla formazione della composizione minima del Collegio deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dalle linee guida ministeriali.
4. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e svolge i seguenti compiti:
 - a) definisce ed organizza l'offerta didattica e scientifico-formativa attinente allo specifico indirizzo del Corso di Dottorato, fissandone le modalità di svolgimento e tenendo conto delle disponibilità didattiche delle strutture interessate, ivi comprese quelle delle eventuali sedi consorziate;
 - b) affida le attività seminariali e didattiche a docenti o ad esperti, anche esterni al Corso di Dottorato, avendone accertato i requisiti di idoneità e competenza, nonché la disponibilità;
 - c) predispone e trasmette alla Scuola di Dottorato, di cui al successivo Capo II, all'atto della proposta di attivazione del ciclo di dottorato, un *piano formativo* delle attività sulla base del quale il dottorando deve acquisire nel corso del triennio 180 CFU;
 - d) esprime in termini di crediti didattici l'impegno di ogni attività dei dottorandi programmata dallo stesso Collegio, ai fini dell'acquisizione dei crediti possono essere inserite anche attività promosse dalla Scuola di Dottorato;
 - e) assegna a ciascun dottorando, entro il primo anno d'iscrizione, un *tutor* scelto tra i componenti del Collegio, con funzione di supervisore e di relatore, che lo segue nell'attività di formazione e di ricerca, e valuta annualmente la sua attività con adeguate forme di monitoraggio e ne verifica la frequenza al Corso;
 - f) valuta la possibilità, nel caso di Corsi di Dottorato in convenzione con Enti di Ricerca, che il *tutor* interno al Collegio sia affiancato, su richiesta dell'Ente medesimo, come *co-tutor*, da un ricercatore/studioso/esperto dell'Ente in questione;
 - g) individua le tematiche di ricerca dei dottorandi, con particolare attenzione, ove possibile, ai collegamenti con gli operatori del settore e agli auspicabili sbocchi professionali;
 - h) approva i progetti di ricerca presentati dai singoli iscritti al Corso;
 - i) autorizza gli iscritti a svolgere periodi di studio o *stage* presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il Corso di Dottorato, per periodi continuativamente superiori a sei mesi. Per periodi di durata inferiore l'autorizzazione viene data dal Coordinatore del Corso di Dottorato;
 - j) esamina la relazione di fine anno prodotta da ciascun dottorando ed esprime, anche in base alla frequenza all'attività didattica ed al giudizio del *tutor*, una valutazione sull'assiduità e sull'operosità dei singoli allievi deliberandone, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'ammissione all'anno di Corso successivo, ovvero proponendo al Rettore l'esclusione dalla prosecuzione del Corso per coloro che non abbiano conseguito un giudizio favorevole, ed esprimendo entro il 15 ottobre dell'anno di conclusione del Corso una valutazione sull'assiduità e sull'operosità dei singoli allievi e sulla discussione interna della tesi da sottoporre ai Valutatori esterni;
 - k) comunica al Direttore del Dipartimento, entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di Corso, la proposta di nomina dei Valutatori esterni di cui al successivo art. 27, punti 5 e 6;
 - l) comunica agli Uffici amministrativi ed alla Scuola di Dottorato, le valutazioni annuali, di segno positivo o negativo, del lavoro svolto dai dottorandi, e, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato, la proposta di nomina della Commissione giudicatrice ai fini dell'ammissione al Corso di Dottorato, e la proposta di nomina della Commissione giudicatrice ai fini del conseguimento del titolo.



Articolo 6 - Il Coordinatore del Corso di Dottorato

1. Il Coordinatore del Corso di Dottorato viene eletto dai componenti del Collegio dei docenti tra i professori, facenti parte dello stesso Collegio, di prima fascia in regime d'impegno a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, di seconda fascia in regime d'impegno a tempo pieno, purché in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia ed è nominato con decreto del Rettore. Il mandato del Coordinatore del Corso di Dottorato ha la durata di tre anni ed è consecutivamente rinnovabile una sola volta. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
2. Il Coordinatore del Corso di Dottorato svolge i seguenti compiti riguardo a tutti i cicli attivi:
 - a) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
 - b) autorizza, nell'ambito delle attività programmate e non programmate, i dottorandi a recarsi fuori sede per lo svolgimento di attività in Italia e/o all'estero per le quali è previsto uno specifico budget, verificando la coerenza dell'attività da svolgere con il percorso formativo;
 - c) autorizza l'attività di studio all'estero, per periodi di formazione non superiori a sei mesi consecutivi;
 - d) coordina ed organizza le attività scientifiche, formative e amministrative del Corso di Dottorato di sua competenza;
 - e) trasmette, entro il 31 ottobre di ogni anno, i verbali del Collegio dei Docenti di ammissione dei dottorandi all'anno successivo e della discussione interna dei dottorandi dell'ultimo anno, alla Scuola di Dottorato, di cui al successivo Capo II, e agli Uffici Amministrativi, per gli adempimenti di loro competenza;
 - f) trasmette, entro il 15 novembre, per la I sessione d'esame finale, ed entro il 15 maggio, per la II sessione d'esame finale nei casi di modifiche sostanziali, le tesi dei dottorandi del terzo anno ai Valutatori esterni ed in copia al Direttore del Dipartimento e alla Scuola di Dottorato;
 - g) trasmette, entro il 20 dicembre, i giudizi dei Valutatori ai dottorandi ed in copia al Direttore del Dipartimento;
 - h) deposita, entro il 31 gennaio, le tesi finali dei dottorandi ammessi all'esame finale previsto in prima sessione entro il 30 aprile, mentre deposita, entro il 31 luglio, le tesi finali dei dottorandi ammessi all'esame finale previsto in seconda sessione entro il 31 ottobre;
 - i) espleta le funzioni per cui gli venga data delega da parte del Collegio dei Docenti.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Coordinatore del Corso di Dottorato può avvalersi della collaborazione di un Vicario, da lui stesso nominato, scelto tra i professori componenti del Collegio dei docenti.
4. In caso di dimissioni del Coordinatore del Corso di Dottorato, il Collegio dei docenti elegge un nuovo Coordinatore con pari requisiti di cui al comma 1. In caso di motivato impedimento temporaneo del Coordinatore, per una durata massima di sei mesi, la funzione di Coordinatore viene svolta dal professore componente il Collegio con maggiore anzianità di ruolo.

Capo II

La Scuola di Dottorato di Ricerca e gli Organi

Articolo 7 - La Scuola di Dottorato

1. I Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università fanno riferimento alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell'Università, appresso denominata "Scuola", per quanto di sua competenza.
2. La Scuola ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività comuni dei Corsi di Dottorato, con funzioni di indirizzo, coordinamento e iniziativa.
3. In particolare, spetta alla Scuola:
 - a) promuovere, organizzare e gestire, con criteri ispirati a logiche di qualità e ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili, le attività comuni dei Corsi di Dottorato, finalizzandole alla efficacia e qualità dei percorsi, anche attraverso un'azione sistematica di monitoraggio e di valutazione quali-quantitativa dei risultati raggiunti e dei loro effetti sulla qualità delle tesi di dottorato;
 - b) promuovere e supervisionare le azioni a livello dipartimentale, interdipartimentale o interuniversitarie volte all'accREDITamento, al rinnovo o all'adeguamento dei Corsi di Dottorato, assicurando coerenza con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;



- c) promuovere la diffusione della conoscenza dei Corsi di Dottorato, il loro respiro internazionale e la valorizzazione dei risultati prodotti nel campo formativo e della ricerca e innovazione nel mercato del lavoro.
- 4. La Scuola si dota di un Regolamento di funzionamento, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Gli Organi

Sono organi della Scuola il Coordinatore e il Consiglio.

Articolo 9 - Il Coordinatore della Scuola di Dottorato

1. Il Coordinatore della Scuola è un professore di prima fascia di ruolo, in regime d'impegno a tempo pieno, dell'Università. E' designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. E' nominato con decreto rettorale per la durata di un triennio accademico e può essere consecutivamente confermato una sola volta, con la medesima procedura di prima nomina. La funzione di Coordinatore della Scuola non può essere affidata ad un Direttore di Dipartimento o Coordinatore di Corso di Dottorato.
2. Il Coordinatore della Scuola:
 - a) la rappresenta nei rapporti interni all'Università ed esterni;
 - b) ne coordina le attività;
 - c) promuove l'attuazione delle Linee programmatiche in materia di Dottorato di Ricerca come approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) convoca e presiede le adunanze del Consiglio della Scuola e cura l'attuazione delle relative determinazioni e delibere.
3. In caso di dimissioni o di impedimento, protratto per più di un mese, del Coordinatore della Scuola, si attiva con immediatezza la procedura di nuova nomina di cui al precedente comma 1. Il mandato del Coordinatore subentrante decorre dalla data dell'atto della nomina e dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

Articolo 10 - Il Consiglio della Scuola di Dottorato

1. Il Consiglio della Scuola è un organo collegiale composto da:
 - a) il Coordinatore, di cui al precedente art. 9;
 - b) i Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università;
 - c) i Referenti dell'Università per i Corsi di Dottorato in Convenzione o in Consorzio con sede amministrativa diversa, facenti parte del Collegio dei Docenti, designati dal Dipartimento coinvolto;
 - d) un Dottorando di ricerca iscritto al I o al II anno, designato entro il mese di novembre, dall'insieme degli iscritti presso i Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università;
 - e) un Professore Emerito dell'Università, designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
 - f) un Rappresentante di elevata qualificazione del mondo imprenditoriale, designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio della Scuola sceglie tra i suoi componenti un segretario verbalizzante.
3. I componenti del Consiglio durano in carica in base alla durata della loro nomina a Coordinatore del Corso di Dottorato o a Referente dell'Università per i Corsi di Dottorato in Convenzione con sede amministrativa diversa. Il rappresentante dei Dottorandi è rieletto ogni 2 anni.
4. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
 - a) attua le linee programmatiche in materia di Dottorato di Ricerca, come approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) propone agli organi centrali competenti dell'Università eventuali modifiche al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
 - c) definisce e approva l'utilizzazione delle risorse eventualmente messe a disposizione della Scuola da parte degli Organi di Governo dell'Università o di altri enti;
 - d) definisce, approva e coordina le attività didattiche interdisciplinari per i Corsi di Dottorato;
 - e) definisce, approva e coordina le attività di formazione multidisciplinari;



- f) contribuisce all'elaborazione delle modalità operative per la gestione dei Corsi di Dottorato, incluse le modalità per l'accesso e per il conseguimento del titolo finale;
 - g) esprime parere da sottoporre agli Organi di governo dell'Università su:
 - g1) istituzione o rinnovo di Corsi di Dottorato, anche in convenzione o in consorzio;
 - g2) schemi di convenzione/accordo per l'istituzione di nuovi Corsi di Dottorato;
 - g3) progettualità riguardanti Corsi di Dottorato già attivi;
 - h) formula proposte per l'attivazione di procedure interne di valutazione continua dei corsi di dottorato, finalizzata al loro miglioramento e alla crescita della qualità complessiva del sistema di formazione dottorale nell'Università con il coinvolgimento attivo dei Dottorandi;
 - i) sottopone annualmente una relazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione sui risultati ottenuti e sui miglioramenti perseguibili;
 - j) predispone il Regolamento di funzionamento della Scuola, con la eventuale previsione della possibilità di organizzazione interna in gruppi di lavoro istruttorio in merito a specifiche tematiche;
5. Le adunanze del Consiglio della Scuola possono svolgersi per via telematica, con le modalità disciplinate nel Regolamento per il funzionamento della stessa Scuola.
6. Partecipano alle adunanze del Consiglio della Scuola, con funzioni consultive, i Prorettori delegati alla didattica, alla ricerca scientifica, al trasferimento tecnologico e all'internazionalizzazione, nonché il Responsabile dell'Area amministrativa d'Ateneo nel campo della ricerca e del Dottorato di ricerca, che funge da supporto alla verbalizzazione delle adunanze stesse e assicura il necessario lavoro istruttorio e lo svolgimento degli adempimenti conseguenti.

TITOLO II

Istituzione, tipologia, durata dei Corsi di Dottorato di Ricerca

Capo I

Istituzione, accreditamento, rinnovo dei Corsi di Dottorato

Articolo 11 - Istituzione e requisiti di idoneità

1. I Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l'Università sono istituiti e attivati dal Rettore, con la procedura di cui al successivo articolo 12, su richiesta del Consiglio di uno o più Dipartimenti.
2. In caso di richiesta di più Dipartimenti di attivazione di un Corso di Dottorato congiunto, la proposta di istituzione è presentata dal Dipartimento sede amministrativa, corredata dalla delibera dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
3. Sono requisiti necessari per l'istituzione e il successivo accreditamento dei corsi di dottorato:
 - a) *il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:*
 - 1) costituzione del Collegio dei Docenti da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
 - 2) possesso, da parte dei componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri, almeno, dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;



- 3) possesso, da parte del coordinatore del dottorato di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
 - 4) fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
- b) *rispetto delle seguenti condizioni numeriche delle borse di dottorato:*
- 1) disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
 - 2) in caso di Corsi di Dottorato attivati, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del finanziamento di almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto presso cui è collocata la sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
- c) *disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso di Dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei Dottorandi;*
- d) *disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei Dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del Corso di Dottorato, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;*
- e) *svolgimento di attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;*
- f) *svolgimento di attività, anche in comune tra più Corsi di Dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;*
- g) *esistenza di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.*
4. Nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 15 comma 3, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
 5. Il Consiglio della Scuola di Dottorato esprime parere circa l'istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato anche in convenzione o consorzio e sottopone lo stesso agli Organi Collegiali. Il Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, sulla base delle risorse finanziarie, delibera il numero delle borse da assegnare ai singoli Corsi di Dottorato e ne autorizza l'attivazione.

Articolo 12 - Accreditemento

1. Sono requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi e delle sedi di dottorato, quelli previsti dal precedente articolo 11 comma 3. Al fine di ottenere l'accREDITamento dei Corsi di Dottorato e delle sedi in cui si svolgono, il Rettore dell'Università invia al Ministero dell'Università e della Ricerca apposita domanda, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari. La domanda di accREDITamento può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato già accREDITati. Il decreto di accREDITamento disposto dal Ministro è trasmesso all'Università e al relativo organo di valutazione.
2. I Corsi di Dottorato sono attivati, previo accREDITamento concesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo, che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
3. L'accREDITamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al successivo comma 7, l'accREDITamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di



riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascun componente del collegio.

4. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui al precedente articolo 11. Tali attività sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accreditati, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario.
5. Nel caso in cui un Corso di Dottorato sia interamente finanziato, per almeno un triennio, da Enti pubblici o privati non di ricerca, gli Atenei convenzionati sono esentati dal cofinanziamento dei costi.

Articolo 13 - Verifica annuale

Il Nucleo di Valutazione redige annualmente una relazione rispettivamente sull'attività dei Corsi di Dottorato e sulla permanenza dei requisiti di idoneità e di quelli richiesti per l'accreditamento. La relazione annuale del Nucleo di Valutazione, insieme alle eventuali osservazioni del Senato Accademico, viene inviata dal Rettore al Ministero dell'Università e della Ricerca per la trasmissione agli Organi nazionali preposti alla Valutazione degli studi universitari.

Articolo 14 - Rinnovo dell'accreditamento

1. La procedura di rinnovo di ogni ciclo triennale di Dottorato successivo alla sua attivazione richiede:
 - a) l'approvazione della richiesta del Collegio dei docenti da parte del Consiglio di Dipartimento;
 - b) la relazione del Coordinatore del Corso di Dottorato sull'attività svolta;
 - c) il parere positivo del Consiglio della Scuola di Dottorato;
 - d) la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Corso di Dottorato istituito e attivato può essere temporaneamente disattivato, su proposta del Collegio dei docenti e per decisione del Dipartimento, fermo restando l'obbligo del completamento del triennio dei cicli attivi.

Capo II

Tipologia e durata dei Corsi di Dottorato

Articolo 15 - Tipologia e durata

1. I Corsi di Dottorato istituiti dall'Università sono articolati in cicli, di durata non inferiore a tre anni, comprensivi dei periodi di studio e di stages svolti in altre sedi in Italia e all'estero. Può essere prevista una durata maggiore, se la proposta di istituzione è accompagnata da un'adeguata motivazione.
2. Le attività di ciascun anno dei Corsi di Dottorato, salvo casi eccezionali, iniziano in data 1 novembre e terminano in data 31 ottobre. I Corsi di Dottorato possono essere articolati in Curricula specifici per differenti aree disciplinari.
3. I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del D.MUR 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, italiane e straniere che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Articolo 16 - I Corsi di Dottorato in forma associata con università ed enti di ricerca



1. I Corsi di Dottorato si cui al precedente articolo 15 comma 3, lettera a e lettera b, possono essere istituiti anche in forma associata mediante finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi. La convenzione, sottoscritta dalle parti, va inoltrata obbligatoriamente assieme alla proposta di istituzione del Corso di Dottorato di ricerca e deve assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio. Inoltre, la convenzione deve contenere anche l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso. Il finanziamento dell'intero ciclo dovrà essere versato anticipatamente in un'unica soluzione o in alternativa almeno in quote annuali.
2. Nell'ambito delle convenzioni tra Università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto, mentre nell'ambito delle convenzioni con Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, il rilascio del titolo spetta all'Università sede amministrativa. I soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.
3. Non sono accettate le proposte di finanziamento di Enti pubblici o privati pervenute dopo l'espletamento del concorso di ammissione al Corso di Dottorato, mentre possono essere accettate, anche se successive alla pubblicazione del bando, quelle pervenute prima della scadenza della data utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
4. Il Collegio è costituito ai sensi del precedente articolo 11, comma 3, lettera a).

Articolo 17 - I Corsi di Dottorato in forma associata con altre pubbliche amministrazioni e istituzioni

1. I Corsi di Dottorato possono essere istituiti in forma associata mediante finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni o consorzi con istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 11, ovvero con le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli ISIA, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto.
2. I Corsi di Dottorato possono altresì essere istituiti, in forma associata mediante finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni o consorzi, con altre pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Articolo 18 - I Corsi di Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i Corsi di Dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano imprese, anche estere, di cui al precedente articolo 15, comma 3, lettera d), che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
2. I Corsi di Dottorato industriali o in collaborazione con le imprese, possono essere riferiti anche a singoli curricula del Corso, fermo restando che in tal caso deve essere attivata una convenzione che includa tra le informazioni sia il Corso di dottorato cui si riferisce sia i curricula specificatamente oggetto della collaborazione tra l'Università e l'impresa.
3. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale, possono indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese. Essi possono inoltre destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
4. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti, quelle di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente, la durata del corso di dottorato e i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.



5. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
6. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista in atto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.
7. Al fine di consentire lo svolgimento ottimale è possibile prevedere, per i Corsi di Dottorato di cui ai commi 1 e 2, un diverso termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione e l'inizio dei Corsi.

Articolo 19 - Dottorati di interesse nazionale

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.
2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:
 - a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
 - b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
 - c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 15, comma 3, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
 - d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato dal Decreto Ministeriale fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Articolo 20 - I Corsi di Dottorato in co-tutela di tesi

1. I Corsi di Dottorato possono stipulare accordi bilaterali con altri Corso di Dottorato omologhi o affini rispetto a quelli attivati presso l'Ateneo, preferibilmente durante il primo anno del Corso di Dottorato, con Università estere per la realizzazione di programmi di co-tutela, consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente dell'Università estera.
2. Nel caso di studenti provenienti da un Ateneo estero, il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato attivato presso l'Università deve preventivamente verificare che il titolo di studio degli interessati sia equivalente al titolo richiesto per l'accesso al Corso di Dottorato in Italia. Gli studenti interessati devono, a tal fine, consegnare i seguenti documenti:
 - a) titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo;
 - b) "dichiarazione di valore" del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
3. Sia nel caso di Dottorando iscritto presso l'Università sia nel caso di studente proveniente da Ateneo straniero deve essere acquisito il preliminare parere favorevole del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato dell'Università, che, con apposita delibera attesti, ai fini dell'attivazione della co-tutela, la compatibilità ed equivalenza dei programmi dei due corsi e la validità scientifica dell'operazione.



4. I termini dell'accordo sono regolamentati da una convenzione in conformità alle seguenti disposizioni:
- a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - b) l'Università partecipante mette a disposizione dei Dottorandi le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce gli stessi servizi forniti ai propri Dottorandi;
 - c) ciascuna Università fornisce ai propri Dottorandi la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - d) la preparazione della tesi viene effettuata in ciascuna delle due istituzioni e il dottorando dovrà svolgere la propria attività di studi e ricerca presso l'Università partecipante per almeno dodici mesi;
 - e) la copertura degli oneri finanziari connessi all'integrazione di legge della borsa per il periodo trascorsi all'estero deve essere garantita in convenzione. Tale periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri;
 - f) la redazione e la discussione della tesi avverrà nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo dalle Università in convenzione;
 - g) è prevista la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università estera, che seguono le attività di ricerca del Dottorando e valutano, ciascuno con una propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
 - h) l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, di cui deve fare parte almeno un docente dell'Università partecipante, che può essere il relatore della tesi;
 - i) la Commissione giudicatrice sarà composta da un numero minimo di tre membri di cui uno per ogni istituzione in Co-tutela;
 - j) le due Università si impegnano a conferire entrambe il titolo di Dottore di ricerca, per la stessa tesi, ovvero a conferire un titolo congiunto se previsto dalla convenzione.

Articolo 21 - La qualifica aggiuntiva di "Doctor Europaeus"

1. L'Università può integrare il titolo di Dottore di ricerca con la denominazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus" nel rispetto delle raccomandazioni e dei criteri stabiliti nel 1991 dalla Confederation of European Union Rectors' Conferences e accolte dall'European Universities Association (EUA).
2. La qualifica di Doctor Europaeus consiste in una qualifica aggiuntiva di European Doctorate che si accompagna al titolo di Dottore di ricerca (PhD degree) e viene rilasciata dall'Università.
3. Il Dottorando interessato al conseguimento della qualifica di Doctor Europaeus avanza esplicita richiesta, di norma entro il secondo anno di corso, al Collegio dei Docenti del Corso e al Dipartimento di riferimento, il quale, espletata l'istruttoria, la trasmette per il prosieguo agli Uffici competenti.
4. La qualifica di Doctor Europaeus è rilasciata dall'Università quando sussistano le seguenti quattro condizioni:
 - a) la tesi di Dottorato è programmata quale risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'Unione europea comunque diverso dal Paese ove è iscritto il Dottorando;
 - b) il lavoro di tesi è sottoposto alla valutazione, attraverso apposito format, da parte di almeno due revisori di due istituzioni universitarie di due Paesi dell'Unione europea, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa;
 - c) la Commissione d'esame finale del Corso di Dottorato comprende almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un Paese dell'Unione europea diverso dal Paese in cui è iscritto il Dottorando; le spese di missione della Commissione di cui sopra, sono a carico dell'Università;
 - d) la discussione del lavoro di tesi può essere svolta anche in video conferenza e avviene, oltre che in lingua italiana, in una delle lingue dell'Unione Europea; il presidente della Commissione redige un verbale della prova di esame in lingua italiana e nella lingua in cui è sostenuta la discussione da parte del Dottorando, controfirmato da tutti i commissari.
5. La permanenza presso l'istituzione universitaria europea è comprovata da una dichiarazione del professore supervisore, su carta intestata della stessa Università.
6. La domanda per il rilascio della qualifica di "Doctor Europaeus" è presentata di norma entro il secondo anno a cura del Dottorando al Coordinatore del Collegio dei docenti. Il Dottorando deve consegnare, entro la fine del terzo anno di frequenza, le certificazioni del periodo trascorso all'estero e le valutazioni sul lavoro di tesi di almeno due revisori di due istituzioni universitarie di due Paesi dell'Unione Europea.



7. I candidati all'esame finale per il conseguimento del titolo che hanno richiesto la menzione di Doctor Europaeus trasmettono, insieme al lavoro di tesi, la valutazione ricevuta dai revisori esterni alla Commissione giudicatrice e al settore competente dell'Amministrazione centrale dell'Università. Entro la data di presentazione della tesi, il Coordinatore del Corso di Dottorato rilascia attestazione della sussistenza delle condizioni necessarie per il conseguimento del titolo nel rispetto delle quattro condizioni sopra specificate.

TITOLO III

Partecipazione, ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca, conseguimento del titolo, commissioni

Capo I

Requisiti, bando, esame di ammissione

Articolo 22 - I requisiti per l'accesso

1. Possono partecipare alla selezione per l'accesso ai Corsi di Dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del bando di concorso, del titolo di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza in caso di esito positivo della selezione, entro la data di iscrizione al corso di dottorato. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione esaminatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Non possono prendere parte agli esami di accesso ad un Corso di Dottorato coloro che sono già iscritti col beneficio di una borsa. Coloro che risultano già iscritti senza borsa ad un Corso di Dottorato possono accedere, a seguito del superamento del relativo concorso di ammissione, purché rinuncino al Corso già frequentato ed inizino dal primo anno. Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di ricerca, possono essere ammessi a frequentare, un diverso Corso di Dottorato di ricerca previo superamento del concorso di ammissione. In tal caso possono usufruire di borsa di dottorato solo coloro che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca senza aver goduto di alcuna borsa di dottorato.
3. Il bando di concorso può comprendere borse di studio derivanti da finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati, per le quali può essere richiesto il possesso di ulteriori requisiti, se indicati nelle convenzioni che regolano detti finanziamenti.

Articolo 23 - Il bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, è adottato con provvedimento del Rettore che ne autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università, per almeno trenta giorni, nella sezione dedicata alla Scuola di Dottorato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Il bando di concorso indica:
 - a) la denominazione e la durata di ciascun Corso di Dottorato attivato, con l'individuazione delle altre sedi universitarie nel caso di Corsi di Dottorato in forma associata in convenzione o in consorzio;
 - b) per ogni Corso di Dottorato, il numero complessivo dei posti disponibili con borsa e senza borsa (nel limite di un posto ogni tre con borsa) e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario, con l'eventuale riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato;
 - c) l'ammontare di ciascuna borsa di studio per ogni Corso di Dottorato;
 - d) il contributo obbligatorio per la partecipazione al concorso di ammissione, in nessun caso rimborsabile, e i contributi d'iscrizione a carico dei Dottorandi, nonché la disciplina degli esoneri così come determinati dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca di Ateneo;
 - e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
 - f) i requisiti generali e specifici richiesti;
 - g) la lingua o le lingue straniere;



- h) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato, in tal caso è prevista una graduatoria separata;
 - i) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici dell'esame di ammissione;
 - j) la data e la sede delle prove di esame di ammissione;
 - k) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
 - l) le modalità per l'iscrizione ai Corsi di Dottorato;
 - m) le modalità di assegnazione delle borse di studio;
 - n) gli obiettivi del Corso di Dottorato e degli eventuali curricula in cui è articolato;
 - o) le linee guida e le modalità di rendicontazione delle borse di studio nel caso lo richiedano specifici finanziamenti;
 - p) le modalità di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
3. Il bando di concorso riporta il numero delle borse di studio, nonché quello dei contratti di apprendistato e di altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse di Ateneo, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione.
 4. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione e la composizione della Commissione per l'esame di accesso sono definite secondo quanto previsto negli accordi medesimi.
 5. Il numero dei posti con borsa di studio può essere incrementato a seguito di finanziamenti intervenuti, dopo l'adozione del bando di concorso e prima dell'inizio dell'espletamento dei relativi concorsi, da parte di altre Università, Enti pubblici o qualificate strutture produttive private, purché la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso.
 6. Eventuali altre borse rispetto a quelle di cui al precedente comma 5 che si dovessero rendere disponibili nell'ambito di progetti di ricerca e/o su fondi derivanti da Programmi operativi nazionali, Programmi operativi regionali, o altri Programmi comunitari, nazionali e regionali e/o di Progetti internazionali, possono essere utilizzate in sostituzione e/o in aggiunta alle borse finanziate dall'Università e/o a copertura dei posti senza borsa di studio.
 7. Il diritto a beneficiare di borse di studio che si dovessero rendere disponibili a seguito di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli previsti nel bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato può essere subordinato a ulteriori requisiti, eventualmente indicati negli atti che regolano tali finanziamenti.

Articolo 24 - L'esame di ammissione

1. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene sulla base di una selezione pubblica e consiste, di norma, in due prove, una scritta ed una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica nei settori attinenti al Corso stesso.
2. La Commissione giudicatrice, nominata secondo le procedure previste al successivo art. 25, definisce le tracce della prova scritta, avente come oggetto argomenti relativi agli indirizzi formativi e agli ambiti scientifici del Corso di Dottorato e dei curricula in cui è eventualmente articolato, al fine di verificare le attitudini del candidato alla ricerca nel settore specifico.
3. La prova orale consiste in una discussione sulle tematiche del Corso di Dottorato e dei curricula in cui è eventualmente articolato e comprende anche la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo le indicazioni contenute nel bando.
4. In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce ad ogni candidato fino a un massimo di 60 punti per ciascuna delle due prove. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. La prova orale, il cui svolgimento è pubblico, si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 42/60.
5. Alla fine di ogni singola prova, sia scritta che orale, la Commissione giudicatrice redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno conseguiti. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione giudicatrice, è affisso nel medesimo giorno nell'Albo del Dipartimento presso cui si è svolta la prova. Qualora i candidati da valutare dovessero risultare numerosi, la Commissione può concludere i lavori il giorno successivo, previa



comunicazione agli interessati in sede d'esame. L'elenco degli ammessi alla prova orale è reso noto con le stesse modalità sopra descritte. Non viene data altra forma di comunicazione.

6. Al termine dell'esame la Commissione giudicatrice compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove, tenendo presente, in caso di parità di punteggio, quanto disposto in atto dall'art. 3 comma 7 della Legge 5 maggio 1997, n. 127, che prescrive la preferenza verso il candidato più giovane d'età.
7. I candidati sono ammessi al Corso di Dottorato secondo l'ordine della graduatoria, fino all'esaurimento dei posti disponibili. I candidati ammessi devono comunicare la propria accettazione entro 7 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso sul sito istituzionale di Ateneo. In caso di rinuncia di un avente diritto prima dell'inizio del Corso di Dottorato, vi subentra altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Decorsi due mesi dall'inizio del Corso, non si può più attingere dalla graduatoria generale di merito.
8. In caso di concorso per borse di studio riservate a candidati non italiani dell'Unione europea o a stranieri extra-UE, il Collegio dei docenti, purché previsto all'atto della richiesta di attivazione o rinnovo del Corso di Dottorato, può decidere che la selezione avvenga sulla base di un progetto di ricerca e sulla valutazione dei titoli presentati, quali titolo accademico, curriculum degli studi e eventuali attestati scientifici. Nel caso di posti riservati a cittadini stranieri, la Commissione giudicatrice procede alla redazione di una graduatoria separata. In ogni caso è necessaria la verifica di una adeguata conoscenza di base della lingua italiana, per migliorare la quale può essere prescritta al Dottorando ammesso la frequenza di un corso di perfezionamento durante il primo anno del Corso di Dottorato.
9. Per i Corsi di Dottorato internazionali la selezione dei candidati può avvenire anche mediante la valutazione dei titoli, del progetto di ricerca ed un colloquio orale, purché tale modalità sia richiesta dal Coordinatore del Corso di Dottorato all'atto della richiesta di attivazione e/o rinnovo del corso stesso. Non è richiesta la presenza dei candidati in sede di valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca.
10. Per sostenere le prove scritte e orali, i candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora indicati nel bando, esibendo un valido documento di riconoscimento. Solo se previsto nel bando, le prove orali possono essere espletate anche in lingua diversa dall'italiano e i candidati che risiedono all'estero possono sostenere la prova orale a distanza in modalità telematica, secondo forme idonee a garantire l'identificazione degli stessi. La commissione in seduta preliminare stabilisce i criteri di attribuzione dei punteggi.
11. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a più Concorsi di ammissione sono tenuti, in caso di concomitanza anche di una sola delle prove concorsuali, ad optare per uno dei percorsi prescelti.
12. Nel caso di Corsi di Dottorato articolati in curricula, il bando di concorso è unitario e i candidati devono esplicitare il curriculum per il quale intendono concorrere. Non è possibile la partecipazione a più di un curriculum dello stesso Corso di Dottorato.
13. Qualora nell'ambito di Corsi di Dottorato siano finanziati progetti specifici, per i quali si configura necessità di specifiche competenze, possono essere previste procedure di ammissione e di valutazione differenziate, nell'ambito dei curricula in cui il Corso di Dottorato è articolato.
14. Qualora nell'ambito di Corsi di Dottorato siano previste posizioni finanziate da progetti di collaborazione comunitari e internazionali in cui l'Università sia partner e per i quali le selezioni siano avvenute secondo specifiche procedure stabilite dal regolamento di ciascun programma o da appositi accordi stipulati, la Commissione procederà a ratificare i risultati di tale selezione previo controllo del possesso da parte dei vincitori di tutti i requisiti previsti dal bando.

Capo II

Commissioni giudicatrici per l'ammissione e per l'esame finale

Articolo 25 - Le Commissioni per l'ammissione

1. La Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al Corso di Dottorato è composta da almeno tre membri effettivi tra professori e ricercatori universitari di ruolo, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, tra i quali almeno un professore di prima fascia e almeno un componente interno al Collegio dei Docenti di detto Corso di Dottorato. Possono far parte della Commissione anche professori universitari stranieri delle stesse discipline o di discipline comunque affini, appartenenti a ruoli



corrispondenti alle fasce dei docenti e dei ricercatori delle Università italiane, purché i Dipartimenti di afferenza del Corso di Dottorato si facciano carico delle spese di rimborso.

2. Qualora il Corso di Dottorato sia articolato in più curricula, la Commissione giudicatrice è composta da un numero di docenti pari al numero dei curricula in modo che sia presente almeno un professore o un ricercatore qualificato nelle discipline caratterizzanti ciascun curriculum. La Commissione giudicatrice in ogni caso è composta da un numero dispari di docenti o ricercatori. Il numero di ricercatori non può essere superiore alla metà dei docenti.
3. Per ovviare all'ipotesi di impedimento di uno dei membri effettivi, per ogni Commissione giudicatrice è previsto un numero di componenti supplenti nel rispetto di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.
4. Per ciascuna Commissione giudicatrice di cui al presente articolo non possono essere proposti Docenti che ne hanno fatto parte l'anno precedente.
5. Le Commissioni giudicatrici, comprensive dei componenti supplenti, sono nominate con decreto rettorale su iniziale designazione dei Collegi dei Docenti e parere favorevole dei Consigli dei Dipartimenti.
6. I verbali relativi degli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente Servizio dell'Amministrazione centrale dell'Università entro il termine di sette giorni dall'espletamento del concorso.
7. Per quanto non previsto in materia di esame di ammissione dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel bando di concorso.
8. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente articolo 24, comma 13, è possibile, su richiesta del Collegio del Dottorato, procedere alla nomina di un'apposita Commissione.

Articolo 26 - Le Commissioni per il conseguimento del titolo

1. La Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca è composta da almeno tre membri, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, scelti dal Collegio di docenti del Dottorato tra i professori universitari di ruolo specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso, di cui almeno due professori di prima fascia. Non possono far parte della Commissione i componenti del Collegio dei docenti e i docenti appartenenti alle Università anche di Paesi stranieri partecipanti al dottorato.
2. Qualora il Corso di Dottorato sia articolato in più curricula, la Commissione è costituita da un numero di componenti pari almeno al numero dei curricula in modo che sia presente almeno un professore o un ricercatore qualificato nelle discipline caratterizzanti ciascun curriculum. La Commissione, in ogni caso, è composta da un numero dispari di membri. La Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell'articolo 15, comma 3. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
3. Per ovviare all'ipotesi di impedimento di uno dei membri effettivi, per ogni Commissione è previsto un numero di componenti supplenti nel rispetto di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. In caso di motivata richiesta e previa autorizzazione del Rettore, è possibile la partecipazione per via telematica da parte di uno o più Commissari, purché sia garantita la presenza di almeno due Commissari. I relativi verbali dovranno contenere la dichiarazione di partecipazione per via telematica sottoscritta dal Commissario, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Le Commissioni per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, comprensive dei componenti supplenti, sono nominate con decreto rettorale, su designazione dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato e parere favorevole dei Consigli dei Dipartimenti.
5. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, quali membri esperti, non più di due esperti appartenenti a strutture universitarie o di ricerca pubbliche e private, anche straniere purché non partecipanti al Corso di Dottorato. Possono fare parte delle Commissioni anche docenti universitari stranieri delle stesse discipline o di discipline comunque affini, appartenenti a ruoli corrispondenti alle fasce dei docenti e dei ricercatori delle Università italiane.
6. Non possono far parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca docenti che siano Tutor o Valutatori esterni della tesi dei Dottorandi ammessi all'esame finale. Inoltre non possono fare parte della Commissione esaminatrice coloro che ne abbiano fatto parte nel medesimo Corso di Dottorato dell'anno precedente o che ne abbiano fatto parte nella selezione di ammissione per l'accesso al medesimo ciclo.



7. Nel caso di Corsi di Dottorato istituiti a seguito di accordi internazionali o di Corsi di Dottorato che prevedono posizioni per dottorato con rilascio del titolo doppio o congiunto bandite in riferimento a progetti comunitari o internazionali a cui la Università partecipa e normate da appositi accordi con Università straniere, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
8. Gli esami per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca devono essere svolti entro i sei mesi immediatamente successivi al termine di scadenza del Corso di Dottorato. Gli esami finali possono essere svolti in due sessioni; la prima sessione entro i 6 mesi successivi al termine della scadenza del Corso di Dottorato; la seconda sessione, in caso di rinvio concesso dai Valutatori esterni, entro il 31 ottobre. Entrambe le sessioni d'esame sono presiedute dalla stessa Commissione. Fanno eccezione gli esami per il conseguimento del titolo dei Corsi di Dottorato che ricadono nella fattispecie del comma 7 del presente articolo, per i quali negli specifici accordi sono definiti il numero delle prove e le sedi di svolgimento previste per il conseguimento dei titoli doppi o congiunti.

Articolo 27 - Adempimenti per l'esame finale e il conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
2. E' condizione per l'ammissione del dottorando all'esame finale per il conseguimento del titolo l'aver maturato i crediti previsti dal piano formativo predisposto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.
3. Il Collegio dei Docenti, entro il 15 ottobre dell'ultimo anno di corso, valuta l'attività svolta e la bozza di tesi di ogni Dottorando e ammette o meno i Dottorandi alla sottomissione della tesi ai Valutatori esterni. Il verbale del Collegio dei Docenti è trasmesso dal Coordinatore al settore competente dell'Amministrazione centrale entro il 31 ottobre, al fine del necessario inserimento dell'appello nella piattaforma online.
4. I Dottorandi, entro il 30 novembre del terzo anno, devono inoltrare al Rettore, attraverso la prevista piattaforma, apposita istanza di ammissione all'esame finale o di proroga.
5. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
6. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio dei Docenti per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del Dipartimento di riferimento.
7. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
8. I periodi di proroga e sospensione di cui ai precedenti commi non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
9. I Direttori dei Dipartimenti su proposta del Collegio dei Docenti, entro il 5 novembre, nominano con proprio decreto per ogni Dottorando tre Valutatori esterni (due effettivi e un supplente) e lo trasmettono al Coordinatore del Corso di Dottorato.
10. I Valutatori sono docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere o internazionali, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I Valutatori esterni possono valutare le tesi anche per più dottorandi purché operanti nello stesso settore scientifico disciplinare della tesi di dottorato.
11. I Dottorandi, entro il 10 novembre (per la prima sessione) o entro il 10 maggio (per la seconda sessione), provvedono alla trasmissione al Coordinatore del formato elettronico della tesi corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese e dalla relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni.
12. Il Coordinatore del Corso di Dottorato, entro il 15 novembre (per la prima sessione) e/o entro il 15 maggio (per la seconda sessione), provvede all'invio ai Valutatori esterni, del formato elettronico della tesi



corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese e dalla relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni.

13. I Valutatori sono tenuti entro il 15 dicembre dell'anno di conclusione del Corso (per la prima sessione) o entro il 15 giugno (per la seconda sessione) a trasmettere al Coordinatore del Corso di Dottorato e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di riferimento, al Coordinatore della Scuola di Dottorato e al settore competente dell'Amministrazione centrale, il giudizio analitico scritto sulla tesi e la proposta di ammissione alla discussione pubblica, per la prima sessione d'esame, o il rinvio, per un periodo non superiore a sei mesi, per la seconda sessione d'esame, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi Valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
14. I Dottorandi ammessi dai Valutatori alla prima sessione d'esame, prevista entro il 30 aprile, e quelli ammessi alla seconda sessione d'esame, prevista entro il 31 ottobre, devono consegnare al Coordinatore del Corso di Dottorato, rispettivamente entro il 25 gennaio ed entro il 25 luglio, una copia cartacea e tre su CD/DVD della tesi definitiva. La tesi definitiva in formato cartaceo deve essere firmata dal Dottorando, dal Coordinatore del Corso di Dottorato, dal Tutor e/o dall'eventuale Co-Tutor. Il CD/DVD deve contenere un unico file in formato PDF con la tesi definitiva. Su ogni CD/DVD, oltre che sulla copertina, deve essere stampato quanto indicato nel frontespizio della tesi: Università, Dipartimento, titolo del Corso di Dottorato, Dottorando, Coordinatore, Tutor, Co-Tutor, titolo della tesi e settore scientifico disciplinare. I Coordinatori trasmettono al settore competente dell'Amministrazione centrale dell'Università la copia cartacea e le tre copie su CD/DVD delle tesi definitive dei dottorandi ammessi alla prima sessione d'esame, entro il 31 gennaio, e di quelli ammessi alla seconda sessione d'esame, entro il 31 luglio.
15. La discussione pubblica della tesi di dottorato per entrambe le sessioni d'esame si svolge innanzi alla stessa Commissione di cui al precedente art. 26. Al termine della discussione, la tesi di dottorato, con motivato giudizio collegiale scritto, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
16. L'assenza alla discussione della tesi è giustificabile solo ed esclusivamente in caso di grave malattia da comprovare con idonea documentazione. I Dottorandi che si trovino nelle predette situazioni sono ammessi a sostenere la discussione della tesi nella sessione successiva. Qualora l'assenza si verifichi nella seconda sessione, il Collegio dei docenti, con motivata deliberazione, può disporre il rinvio dell'esame finale al ciclo successivo dello stesso Corso di Dottorato. L'ingiustificata assenza alla discussione della tesi comporta la decadenza dal diritto di conseguire il titolo di Dottore di ricerca.
17. Coloro che abbiano conseguito il titolo di Dottore di ricerca devono consegnare entro il 5 maggio, se il conseguimento è avvenuto nella prima sessione d'esame, ed entro il 5 novembre, se il conseguimento è avvenuto nella seconda sessione d'esame, al Coordinatore amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo un CD/DVD contenente: (1) file in formato PDF della tesi definitiva; (2) file in formato Word dell'abstract della tesi in italiano e in inglese; (3) file in formato Word con cinque parole chiave della tesi, in italiano e in inglese, ai fini dell'inserimento nell'Archivio istituzionale online open access di Ateneo.
18. Nel caso di Dottorandi che usufruiscono della proroga di cui ai precedenti commi 5 e 6 la procedura descritta nel presente articolo è posticipata del periodo temporale corrispondente alla durata della proroga concessa.
19. Entro trenta giorni dall'ultima sessione d'esame finale, l'Università provvede al deposito della tesi in formato digitale nella banca dati ministeriale e all'invio della stessa alle Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze.
20. Il diploma originale di dottorato (pergamena) è rilasciato, in unico esemplare, su richiesta dell'interessato.

TITOLO IV

Status giuridico dei Dottorandi, borse di studio e contribuzione

Capo I



Status dei Dottorandi

Articolo 28 - Obblighi e diritti

1. L'ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Il Dottorando di ricerca è un laureato di secondo livello iscritto ad un Corso di formazione di terzo livello. La qualifica di dottorando si ottiene con l'iscrizione ad un Corso di Dottorato, decorre dalla data di inizio della frequenza al corso e perdura fino al conseguimento del titolo o all'esclusione dal Corso o alla rinuncia alla frequenza dello stesso. Tutti i Dottorandi, con o senza borsa di studio, hanno l'obbligo di frequentare con le modalità e i tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti tutte le attività didattiche e formative previste dal programma del Corso di Dottorato per l'intera sua durata, maturando entro tale periodo tutti i crediti previsti dal piano formativo predisposto dal Collegio. Il Dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad un altro Corso di Dottorato. **Il Dottorando** può essere iscritto a corsi di Laurea di primo o secondo livello, a corsi di specializzazione o master, in Italia o all'estero. La frequenza ai Corsi di Dottorato non può essere sospesa o congelata, salvo per i casi previsti dal successivo comma 8. Le incompatibilità, di cui al successivo art. 30, comma 4, cessano al termine della durata legale del Corso di Dottorato.
3. I Dottorandi possono svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca presso altre Università, Istituti, Laboratori di ricerca o Centri di alta qualificazione professionale, italiani o stranieri. Per periodi di formazione all'estero singolarmente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato, mentre per periodi di durata superiore è necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti. Per i periodi di permanenza all'estero autorizzati la borsa di studio è incrementata del 50%.
4. Tutti i Dottorandi sono tenuti ogni anno successivo al primo a provvedere all'iscrizione entro il 30 novembre, e al pagamento delle tasse e dei contributi a favore dell'Università, come previsto dal successivo art. 31.
5. Il Dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare al beneficio della borsa stessa senza con ciò decadere dallo status di iscritto al Corso di Dottorato. In tal caso i ratei di borsa di studio residui sono investiti a beneficio del Dottorando non già titolare di borsa di studio utilmente collocato in graduatoria.
6. Il Dottorando titolare di borsa di studio che, per motivi personali o di lavoro, non prosegua la frequenza del Corso di Dottorato, decade dal beneficio e deve restituire i ratei di borsa di studio già percepiti di competenza dell'anno accademico corrente, al netto dei contributi previdenziali a suo carico corrispondenti a detti ratei da restituire. In tal caso i ratei di borsa di studio residui sono investiti a beneficio del Dottorando non già titolare di borsa di studio utilmente collocato in graduatoria. Se la borsa di studio incorpora finanziamenti esterni, come dichiarati nel bando di concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato, il Dottorando che, per motivi personali o di lavoro, non prosegua la frequenza del Corso di Dottorato decade *ab initio* dal beneficio e deve restituire tutti i ratei di borsa percepiti, al netto dei contributi previdenziali a suo carico corrispondenti a detti ratei da restituire, se detta restituzione è strettamente funzionale, dal punto di vista finanziario, all'efficacia delle convenzioni che disciplinano i finanziamenti esterni e la loro rendicontazione amministrativa, fatto salvo il rispetto di norme imperative.
7. Ai Dottorandi cittadini stranieri può essere richiesta, ove necessario, la frequenza entro il primo anno, di un corso di lingua italiana per migliorare il livello di conoscenza accertato in sede di ammissione al Corso di Dottorato. Il non sufficiente miglioramento può determinare la non ammissione al secondo anno di Corso di Dottorato.
8. Salvo il caso di maternità, per il quale valgono le ordinarie tutele predisposte dalla legge, la sospensione per lunghi periodi della frequenza alle attività del Corso di Dottorato è permessa, sulla base della documentazione prodotta, solo nei casi di malattia. Fermo restando il diritto alla borsa di studio, qualora la sospensione della frequenza abbia una durata complessiva superiore a quattro mesi, la stessa borsa di studio è sospesa e sarà corrisposta solo previa comunicazione ai competenti Uffici amministrativi da parte del Coordinatore del Corso di Dottorato della ripresa della frequenza e del recupero delle attività pregresse.
9. Dopo la valutazione positiva del passaggio d'anno o il superamento dell'esame finale di Dottorato, il dottorando ha diritto di percepire le rate della borsa ancora non rimosse. La valutazione negativa del Collegio dei docenti e/o della Commissione dell'esame finale per il conseguimento del titolo comporta la decadenza e la restituzione delle rate percepite nell'anno in corso.



10. Alla fine di ciascun anno di Corso i Dottorandi sono tenuti a presentare una relazione dettagliata sulle attività formative e di ricerca svolte, in base alla quale il Collegio dei docenti riconoscerà l'effettiva acquisizione dei crediti prevista dal piano formativo ed esprimerà una valutazione di merito, disponendo l'ammissione all'anno successivo.
11. Alla fine del terzo anno di Corso i Dottorandi sono tenuti a presentare una relazione dettagliata sulle attività formative e di ricerca svolte nell'arco del triennio e la bozza della tesi, in base alla quale il Collegio dei docenti riconosce l'effettiva acquisizione dei crediti previsti dal piano formativo ed esprime una valutazione di merito, disponendo la sottomissione della tesi ai Valutatori.
12. L'insufficiente numero di crediti acquisiti e/o la valutazione negativa comporta la decadenza dal Corso di Dottorato con perdita della eventuale borsa di studio e restituzione delle rate percepite nell'anno in corso.
13. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso di Dottorato dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in atto ai sensi dell'articolo 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
14. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal Dottorando sono disciplinati nel rispetto della normativa vigente in materia e del relativo Regolamento di Ateneo, nonché conformemente a quanto disposto dalle convenzioni con Università, enti o imprese partner, ove stabilite.
15. Il Dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza durante le attività espletate presso l'Ateneo e/o per conto dello stesso.

Articolo 29 - Attività di tutorato e di didattica integrativa

1. I Dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, non oltre il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa, in relazione a discipline attinenti al Corso di Dottorato ed a condizione che tale attività non comprometta in alcun modo la formazione e la ricerca del Dottorando. Tale attività non può comprendere la partecipazione alle commissioni ufficiali di esami di profitto, né la sostituzione di componenti di ruolo.
2. Non è consentito l'affidamento ai Dottorandi di incarichi di docenza a contratto in corsi istituzionali.

Capo II

Borse di studio e contribuzione

Articolo 30 - Borse di studio

1. Gli Organi collegiali competenti definiscono annualmente il numero delle borse da assegnare per ciascun Corso di Dottorato. Le borse di studio vengono assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo l'ordine definito dalla Commissione. A parità di merito si tiene presente quanto disposto dall'art 3, comma 7, della legge 5 maggio 1997, n. 127, che prescrive la preferenza per il candidato più giovane d'età.
2. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, eventualmente con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei Dottorandi.
3. È fatto divieto ai beneficiari di borse di studio di cumulare redditi di qualsiasi provenienza che possono determinare il venir meno dello stato di disoccupazione o inoccupazione, come definiti dall'art. 4, lett. a) del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181, modificato con d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, in relazione alla definizione della soglia annuale di reddito, deve essere mantenuto per tutta la durata della borsa, pena la decadenza e il rimborso dei ratei percepiti.
4. Le borse di studio sono incompatibili, pena la decadenza dal godimento delle stesse e con l'obbligo alla restituzione dei ratei percepiti, con:
 - a) lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;



- b) attività di industria e commercio;
 - c) contratti stipulati con l'Università a qualunque titolo ad eccezione di quelli per attività di tutorato;
 - d) ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA.
5. Le borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici programmi di ricerca, se previsti in convenzione, e il mancato rispetto di quanto stabilito in convenzione produce la perdita del beneficio della stessa con conseguente obbligo di restituzione di tutti i ratei di borsa percepiti.
6. L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e attività di studio e di ricerca effettivamente svolti.
7. Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate, annualmente, a condizione che il Dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. Se il Dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini.
8. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima in atto del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, se previsto dal bando di ammissione e se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Tale periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 15, comma 3. Non è previsto l'incremento della borsa per frazioni di mesi e, per poter beneficiare di tale maggiorazione, il Dottorando deve svolgere un periodo all'estero non inferiore ad un mese. L'erogazione dell'incremento della borsa per la permanenza all'estero avviene previa autorizzazione del Coordinatore o del Collegio dei Docenti. Qualora il finanziamento delle borse provenga da convenzioni o accordi con altri enti, l'incremento della borsa per la permanenza all'estero sarà effettuato dietro presentazione di un'attestazione del responsabile della sede ospitante, con l'indicazione del periodo effettivamente svolto presso l'Ente stesso.
9. A ciascun Dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso di Dottorato e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Per poterne beneficiare il singolo Dottorando deve presentare richiesta al Tutor rappresentandone la necessità ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca e quantificando la relativa spesa. Il Tutor, valutata tale richiesta, presenta al Coordinatore una adeguata dichiarazione che dimostri la necessità dell'attività e della spesa ***che devono essere strettamente inerenti*** al programma specifico dell'attività del Dottorando, chiedendo la relativa autorizzazione. Il budget aggiuntivo del 10% è previsto per i Dottorandi ai fini dello svolgimento delle seguenti attività:
- a) Partecipazione a convegni e seminari ***o, inoltre, per trasferte e missioni, con rimborso delle eventuali spese di iscrizione, spese di viaggio, vitto e alloggio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia per il personale docente,***
 - b) Partecipazione a corsi di lingua straniera con rilascio di certificazione, ***preferibilmente*** entro il II anno di corso;
 - c) Acquisto di materiale bibliografico, ***hardware***, software ***e strumenti/attrezzature*** di supporto all'attività di ricerca, preferibilmente entro il II anno ***di corso***;
 - d) Disseminazione dei risultati della ricerca, ad esempio attraverso la pubblicazione di lavori scientifici.
 - e) ***Pagamento di tasse di iscrizione e/o di frequenza a master e corsi di specializzazione di cui al precedente Art. 28, comma 2.***

Il budget aggiuntivo del 10% è erogato dal Dipartimento di riferimento a rimborso delle spese sostenute e rendicontate e a conclusione della attività e/o acquisto previa esibizione di appositi documenti contabili. Tale budget aggiuntivo non può in nessun caso superare la quota del 10% dell'importo annuale della borsa di studio. Al fine di consentire la liquidazione delle spettanze ai Dottorandi, l'Area Risorse Finanziarie e Bilancio dell'Amministrazione centrale dell'Università trasferisce annualmente ai Dipartimenti le risorse previste in bilancio per la copertura del budget del 10%. I singoli Dipartimenti trasmettono annualmente agli Uffici amministrativi centrali dell'Università il rendiconto analitico delle attività svolte dai Dottorandi che hanno beneficiato di tale budget.



Eventuali fondi residui sulla quota del 10% non usufruiti dai dottorandi aventi diritto e che hanno concluso la frequenza al corso dottorale, rimangono a disposizione del Dipartimento nell'apposito capitolo di spesa e possono essere utilizzati per la copertura delle spese di cui ai punti a), b), c), d) del presente comma, per i dottorandi in proroga previa autorizzazione del Tutor e del Coordinatore del Dottorato, ovvero, possono essere utilizzati dal Coordinatore per attività di funzionamento del Dottorato previo parere favorevole del Collegio dei Docenti.

I dottorandi regolarmente iscritti ad anni successivi al primo che non hanno usufruito del budget del 10% negli anni precedenti possono usufruire, previa autorizzazione del Tutor e del Coordinatore, dell'importo residuo ad essi destinato entro il terzo anno di frequenza del corso dottorale.

10. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui al precedente art. 18, negli anni di Corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 8, del presente articolo.
11. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
 - i) ai borsisti di Stati esteri;
 - ii) ai beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione;
 - iii) ai beneficiari di borse o contratti, stipulati nell'ambito di progetti di collaborazione comunitari e internazionali in cui l'Università sia partner o in ambito di Corsi di Dottorato internazionali, di cui al successivo art. 33, in relazione a quanto previsto dalla specifica normativa comunitaria.
12. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato di ricerca, anche per un solo anno o frazione di esso, non può fruirne una seconda volta.

Articolo 31 - Tasse e contributi

1. La borsa di studio nell'ambito del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fatte salve successive ulteriori modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I Dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
2. I Dottorandi iscritti al secondo e terzo anno sono tenuti, entro il 30 novembre, a formalizzare l'iscrizione e al versamento dei relativi contributi universitari secondo quanto indicato dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca.
3. I Dottorandi beneficiari di borsa di studio per ogni anno di frequenza sono tenuti al versamento dei relativi contributi, di seguito specificati, come risultanti alla data di adozione del presente regolamento, e suscettibili di modificazioni da integrare nei bandi annui di ammissione ai cicli di Dottorato:
 - a) entro il 30 novembre di ogni anno al pagamento della prima rata (comprensiva di contributo onnicomprensivo annuale, imposta di bollo virtuale e tassa regionale per il Diritto allo Studio) secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo relativo alla contribuzione studentesca;
 - b) entro il 30 giugno di ogni anno della seconda rata, calcolata secondo classi di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) secondo quanto rappresentato all'art. 4 co. 1 Tabella B, del citato Regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca.
4. I Dottorandi non beneficiari di borsa di studio sono esonerati, ai sensi del comma 262 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, fatto salvo il versamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, che deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno. Il pagamento del contributo di iscrizione, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è assoggettato ad una indennità di mora secondo quanto indicato dal Regolamento di Ateneo relativo alla contribuzione studentesca.
5. La tassa e i contributi sopra indicati sono soggetti ad eventuali variazioni a seguito di determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte successivamente all'adozione del presente Regolamento. Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo e comportano l'adeguamento d'ufficio del presente articolo.

Articolo 32 - Borse di studio aggiuntive assegnate dal Ministero o da Enti di ricerca



Dopo l'espletamento delle prove concorsuali per l'ammissione ad un Corso di Dottorato possono essere attribuite ai candidati risultati idonei e secondo la graduatoria di merito solo borse di studio aggiuntive assegnate dal Ministero o da Enti di ricerca. Tali borse aggiuntive, nell'ipotesi in cui non vengano assegnate per mancanza dei requisiti richiesti o di studenti idonei, ove possibile vengono riassegnate allo stesso Corso di Dottorato negli anni successivi, in soprannumero rispetto a quelle previste nel ciclo successivo.

Articolo 33 - Internazionalizzazione

1. L'Ateneo promuove e favorisce la cooperazione internazionale nell'ambito dei Dottorati di ricerca. A tal fine, stipula con altre Università e/o enti esteri accordi che definiscono le modalità di cooperazione, e, in particolare, incentiva la partecipazione a programmi europei e internazionali volti all'internazionalizzazione del Dottorato.
2. I beneficiari di borse o contratti, stipulati nell'ambito di progetti di collaborazione comunitari e internazionali in cui l'Università sia partner o in ambito di Corsi di Dottorato internazionali, possono essere ammessi ai Corsi di Dottorato senza ricorrere alla selezione di cui al precedente art. 23, purché selezionati attraverso specifiche procedure stabilite dal regolamento di ciascun programma o da apposito accordo. Nell'accordo tra Enti, relativamente a tali posizioni, dovranno essere specificate tutte le procedure relative al rilascio di un titolo "unico congiunto" (joint degree) che è un titolo unico, rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni universitarie che offrono un programma di studio integrato o di un titolo "doppio" o "multiplo" (double/multiple degree), caratterizzato da due o più titoli riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie l'accordo e rilasciati ufficialmente da due o più istituzioni coinvolte in un programma di studio integrato. Per tale categoria di Dottorandi possono essere previsti specifici piani formativi che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti. Le norme di tali accordi, se contrastanti con il presente regolamento, vanno approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato coinvolto.

Articolo 34 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disposto nei precedenti articoli, l'Università si attiene alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie ed ai regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento è adottato con decreto rettorale, previa delibera di approvazione del Senato Accademico e parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università.
3. Restano validi gli accreditamenti già concessi, fino al termine della relativa scadenza quinquennale, salvo quanto previsto dall'art.5, commi 4, 5 e 6 del D.M. n.226/2021.
4. Nel periodo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la domanda di accreditamento dei Corsi di Dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, ed in particolare dei Corsi di Dottorato di interesse Nazionale, dei Corsi di Dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei Corsi di Dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, cessa l'efficacia del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca adottato con D.R. n.245 del 31 luglio 2020 in attuazione del D.M. n.45/2013.

PROSPETTO ADEMPIMENTI E SCADENZE ESAMI FINALI DOTTORATO DI RICERCA

SCADENZA	ATTORI	AZIONI
15 ottobre	Collegio docenti	Discussione interna della bozza della tesi da sottoporre ai Valutatori e trasmissione del verbale al Direttore del Dipartimento.
31 ottobre	Collegio docenti	Proposta di nomina dei Valutatori esterni (di cui due effettivi e un supplente) e trasmissione del verbale al Direttore del Dipartimento.



31 ottobre	Coordinatore	Trasmissione del verbale del Collegio Docenti alla Scuola di dottorato per l'inserimento dell'appello di esame finale nella piattaforma <i>on line</i> .
5 novembre	Direttore Dipartimento	Decreto di nomina dei Valutatori esterni e trasmissione dello stesso al Coordinatore ed alla Scuola di dottorato.
10 novembre	Dottorando di ricerca	Trasmissione al Coordinatore della tesi (in formato elettronico) da sottoporre al giudizio dei Valutatori, corredata da una sintesi in lingua italiana e in inglese e dalla relazione sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni.
15 novembre	Coordinatore	Trasmissione delle tesi ai Valutatori esterni ed in copia al Direttore del Dipartimento e alla Scuola di dottorato.
30 novembre	Dottorando di ricerca	Prenotazione all'appello per l'esame finale mediante la procedura <i>on line</i> e presentazione della domanda comprensiva di allegati attraverso il Protocollo generale di Ateneo.
15 dicembre	Valutatore	Trasmissione dei giudizi sulle tesi ai Coordinatori e in copia al Direttore del Dipartimento e alla Scuola di dottorato.
20 dicembre	Coordinatore	Trasmissione dei giudizi dei Valutatori ai Dottorandi e in copia al Direttore del Dipartimento.
25 gennaio	Dottorando di ricerca	Consegna al Coordinatore della tesi finale (*), oggetto del successivo esame finale, adeguata sulla base delle eventuali indicazioni dei Valutatori.
31 gennaio	Coordinatore	Deposito della tesi finale (*) dei dottorandi, oggetto del successivo esame finale, alla Scuola di dottorato.
30 aprile	Dottorando di ricerca	Espletamento I sessione esame finale.
5 maggio	Dottore di ricerca	Consegna al Coordinatore Amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo di CD/DVD contenente: (1) file PDF della tesi definitiva; (2) file Word dell' <i>abstract</i> della tesi in italiano e in inglese; (3) file Word con cinque parole chiave della tesi, in italiano e in inglese.
10 maggio	Dottorando di ricerca	Nei casi di proroga proposta dai Valutatori, adeguamento della tesi sulla base delle eventuali indicazioni dei Valutatori stessi e trasmissione al Coordinatore.
15 maggio	Coordinatore	Trasmissione delle tesi ai Valutatori esterni ed in copia al Direttore del Dipartimento e alla Scuola di dottorato.
15 giugno	Valutatore	Trasmissione dei giudizi sulle tesi ai Coordinatori e in copia al Direttore del Dipartimento e alla Scuola di dottorato.
25 luglio	Dottorando di ricerca	Consegna al Coordinatore della tesi finale (*), oggetto del successivo esame finale, adeguata sulla base delle eventuali indicazioni dei Valutatori.
31 luglio	Coordinatore	Deposito della tesi finale* dei dottorandi, oggetto del successivo esame finale, alla Scuola di dottorato.
31 ottobre	Dottorando di ricerca	Espletamento II sessione esame finale.
5 novembre	Dottore di ricerca	Consegna al Coordinatore Amministrativo del Sistema Bibliotecario di Ateneo di CD/DVD contenente: (1) file PDF della



		tesi definitiva; (2) file Word dell'abstract della tesi in italiano e in inglese; (3) file Word con cinque parole chiave della tesi, in italiano e in inglese.
--	--	--

(*) Consegna tesi finale:

- n. 1 versione cartacea adeguatamente rilegata e firmata da Dottorando di ricerca, Coordinatore, Tutor ed eventuale Co-tutor.
- n. 3 CD/DVD ciascuno contenente un unico file con l'intera tesi in formato pdf; su ciascun CD/DVD oltre che sulla copertina deve essere stampato l'intero contenuto del frontespizio della tesi compreso il logo dell'Ateneo.